

AUTOCERTIFICAZIONE



CHI PUO' FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE E CHI DEVE ACCETTARLA

- Artt.2 e 3 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 -

COS'E' L'AUTOCERTIFICAZIONE

E' una dichiarazione contenente le stesse informazioni riportate nei corrispondenti certificati o atti notori, che il cittadino sottoscrive nel suo interesse e utilizza nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tali dichiarazioni sostituiscono pienamente i corrispondenti certificati ed atti notori.

Le Amministrazioni e le imprese che gestiscono pubblici servizi non possono richiedere certificati nei casi in cui il D.P.R. 445/2000 prevede l'autocertificazione. L'inosservanza del divieto costituisce violazione dei doveri d'ufficio – art. 43,1° comma, D.P.R. 445/2000.

CHI PUO' FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

Possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle Pubbliche Amministrazioni.

CHI DEVE E CHI PUO' ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

Sono obbligati ad accettare l'autocertificazione:

- le Amministrazioni Pubbliche;
- le imprese che gestiscono pubblici servizi (ad es. ENEL, RAI, Autostrade, Telecom etc.).

I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione che si può comunque a loro applicare se vi consentono.

ATTENZIONE:

L'Autorità Giudiziaria non è obbligata ad accettare l'autocertificazione

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

- Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 -

COSA E' LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

E' una dichiarazione sottoscritta dal privato nel suo interesse che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell'art.46 del D.P.R. 445/2000 e che sostituisce pienamente i relativi certificati.

Le Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 devono predisporre appositi moduli.

COSA SI PUÒ DICHIARARE

Sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione dei normali certificati i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- **appartenenza a ordini professionali;**
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali ;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore , di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l'ente destinatario dei provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001;
- qualità di vivente a carico;

- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'

- Artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 -

COSA E' LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

E' una dichiarazione sottoscritta dal privato nel suo interesse che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza del destinatario e che non sono compresi nell'elenco dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 e che sostituiscono pienamente il relativo atto di notorietà.

La dichiarazione può riguardare anche stati, fatti o qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante interessato abbia diretta conoscenza.

COME SI PREPARA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi, anche se non collegate ad una domanda, devono essere sottoscritte dall'interessato davanti al dipendente addetto a riceverle oppure, devono essere presentate da persona diversa dall'interessato o inviate unitamente alla fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate.

COSA SI PUÒ DICHIARARE

Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono essere attestati:

- **FATTI** della vita, quali il crollo di un edificio, un terremoto, l'acquisto di un bene etc.;
- **STATI e QUALITA' PERSONALI**, (e anche di altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza), non compresi nell'elenco dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, come ad esempio la propria posizione lavorativa e la qualità di debitore.

ATTENZIONE :

le dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà non dirette a Pubbliche Amministrazioni né a gestori di pubblici servizi ma a privati, devono essere autenticate e sono sottoposte al pagamento dell'imposta di bollo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE, INVIO E SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'

- Artt. 21 e 38 del D. P.R. 28 dicembre 2000 n.445, D.Lgs. 82/2005, D.P.R. 68/2005 -

MODALITA' DI INOLTRO DELLE ISTANZE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'

TUTTE le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alla Pubblica Amministrazione o alle imprese che gestiscono servizi pubblici possono essere presentate secondo le seguenti diverse modalità, tutte ugualmente valide:

- presentazione dell'istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non ancora firmate, a cura dell'interessato che deve apporre la firma di fronte al dipendente addetto alla ricezione;
- presentazione, da parte di persona diversa dall'interessato, dell'istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già firmate. In tale caso è necessaria la contestuale presentazione della fotocopia di un documento di identità dell'interessato che ha firmato;
- invio per fax dell'istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmate e con allegata la fotocopia di un documento di identità della persona che ha firmato;
- invio per e-mail dell'istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritte mediante la firma digitale o mediante utilizzo della carta di identità elettronica o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

ATTENZIONE: la disposizione si applica a TUTTE le istanze da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.